



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Elena Riva Crugnola	Presidente
Marianna Galioto	Giudice estensore
Maria Antonietta Ricci	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **34055/2014** promossa da:

EDMOND

SAS,

SPA, elettivamente domiciliato in VIA AGNELLO,

ATTRICI

CONTRO

STEFANO

GIOVANNI

SPA, elettivamente

domiciliato in PIAZZETTA GUASTALLA, 7 20122 MILANO, rappresentato e difeso dall'avv.

CONVENUTI

CONCLUSIONI

All'udienza del 10 gennaio 2017 le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:

CONCLUSIONI PER LE ATTRICI

In forza di tutto quanto esposto in atti, Edmond de Rothschild Investment Partners s.a.s., Winch Italy Holdings 2 S.A. e Winch Italia s.p.a. così precisano le proprie

conclusioni

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito – ogni avversaria istanza, difesa ed eccezione, anche istruttoria, rigettata – così giudicare:

1) accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dei sig.ri Stefano e Giovanni e di s.p.a., in persona del suo rappresentante *pro tempore*, nella trattativa svoltasi con gli odierni attori, dalla quale i convenuti hanno receduto immotivatamente e comunque *sine iuxta causa*, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1337 cod. civ., e di conseguenza accertare e dichiarare la relativa responsabilità per le ragioni tutte, di fatto e di diritto, esposte in atti; e,

2) per l'effetto, condannare i sig.ri Stefano e Giovanni e s.p.a., in via tra loro solidale, a risarcire tutti i danni sofferti dalle attrici, da quantificarsi:

- con riferimento al c.d. danno emergente, in una somma pari a € 822.909,56 e, precisamente, pari a € 782.909,56 per costi esterni (di cui € 386.440,07 in favore di EdRIP, € 11.826,30 in favore di WIH2 ed € 384.643,19 in favore di Winch Italia) e a € 40.000,00 per i costi della struttura interna di EdRIP, in favore di EdRIP, oltre a interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, o comunque nella diversa somma che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia;

- con riferimento al c.d. lucro cessante, nella somma determinata, occorrendo a mezzo di valutazione equitativa *ex art.* 1226 cod. civ., sulla base dei criteri indicati in atti, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;

3) in via istruttoria, si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:

(i) vero che, nel corso della conferenza telefonica del 23 dicembre 2013, il sig. Stefano ha scandito, come “moderatore”, lo sviluppo della discussione, introducendo e chiudendo il dibattito sui punti oggetto di discussione;

(ii) vero che, per la realizzazione dell'operazione Welcome, EdRIP ha costituito un apposito *team* – guidato dal sig. Sylvain Charignon e composto da tutto il *senior management* della società – che ha lavorato per circa 100 ore sull'operazione in parola, rapportandosi costantemente con i referenti di Mast Capital Partners s.r.l.;

(iii) vero che EdRIP opera in territorio italiano attraverso un unico *advisor*, ossia i Mast Capital Partners s.r.l., come dimostra il doc. 32 che si rammostra al teste;

ii **(iv) vero che** dal 2010 al 2013 Mast Capital Partners s.r.l. ha negoziato e portato avanti per conto di EdRIP soltanto



quattro operazioni, vale a dire le operazioni “Fila”, “IDM”, “Turbocoating” e “Welcome”;

iii (v) **vero che**, dal maggio al dicembre 2013, Mast Capital Partners s.r.l. ha prestato la propria consulenza esclusivamente nell’ambito dell’operazione “Welcome”, pur a fronte delle “*investment opportunities*” di cui al doc. 23, che si rammostra al teste, e delle manifestazioni di interesse ricevute con riferimento alle stesse;

con i testi indicati nelle memoria *ex art.* 183, comma 6, c.p.c., e segnatamente: sul capitolo di cui *supra sub i)*, l’avv. Giovanni Taddei Elmi, legale dello Studio Morbitelli-Bruni-Righi-Traiana e associati di Firenze che assisteva nell’operazione Finedil s.p.a. e l’avv. Pietro Zanoni di NCTM Studio Legale che assisteva i potenziali acquirenti; sul capitolo di cui *supra sub ii)*, il dott. Massimo Massari, *partner* di Mast Capital; sul capitolo di cui *supra sub iii)*, il dott. Massimo Massari *partner* di Mast Capital; sui capitoli di cui *supra sub iv)* e *v)*, il dott. Massimo Massari *partner* di Mast Capital e la dott.ssa Micol Palasciano, dipendente di Mast Capital;

4) in ogni caso, condannare i sig.ri Stefano e Giovanni e s.p.a. all’integrale rifusione delle spese processuali del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.

CONCLUSIONI PER I CONVENUTI

Voglia il Tribunale respingere tutte le domande proposte dalle parti attrici perché infondate in fatto e diritto. Con condanna degli attori in solido all’integrale rimborso delle spese e dei compensi di causa”

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Gli attori,

- ≈ EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT PARTNERS S.A.S.¹, società operante nel settore degli investimenti di capitale di rischio e gestore del fondo di investimento francese “Winch Capital 2”;
- ≈ WINCH ITALY HOLDINGS 2 S.A.², società veicolo della Edrip per gli investimenti riguardanti il fondo di gestione francese da effettuarsi in Italia;
- ≈ WINCH ITALIA S.P.A.³ società che, in virtù di un accordo con Edrip, partecipa in qualità di coinvestitore alle operazioni relative alle PMI italiane,

¹ Di seguito definita semplicemente Edrip.

² Più oltre solo WIH2.

hanno convenuto in giudizio i sig.ri

≈ STEFANO

≈ GIOVANNI

≈ e S.P.A.⁴,

quali “soci imprenditori” di Welcome Italia S.p.a.⁵ (i sig.ri detengono l’81,51% del capitale sociale, di cui il 73,43% per il tramite di domandando l’accertamento e la dichiarazione della **responsabilità pre-contrattuale** dei convenuti e la **condanna** degli stessi al **risarcimento dei danni** sofferti dagli attori in ragione dell’improvvisa ed immotivata rottura delle trattative negoziali concernenti un potenziale contratto di cessione e di opzione di partecipazioni sociali della Welcome Italia.

Gli attori, a fondamento della domanda, hanno esposto che:

- nel maggio del 2013 la società Mast Capital 2 (*advisor* indipendente, incaricata dalla Edrip di individuare le società *target* nelle quali effettuare l’investimento e di gestire le relative negoziazioni) informava Edrip della volontà da parte di alcuni soci di Welcome Italia di cedere una parte delle loro partecipazioni.

In particolare, i sig.ri si dichiaravano interessati a vendere azioni pari al 6,46% del capitale sociale e disposti a revisionare le regole disciplinanti la *corporate governance*; il socio finanziario Finedil s.p.a., manifestava l’interesse di cedere integralmente la propria partecipazione in Welcome Italia, pari al 12,04% del capitale sociale ed infine il socio Banca CR Firenze s.p.a mostrava l’interesse di cedere una parte rilevante delle proprie azioni;

- dalla predetta data sarebbe iniziata una intensa attività negoziale tra i sig.ri e gli altri aspiranti venditori e Edrip (anche per il tramite di Mast Capital), sfociata in:

³ D’ora in poi Winch Italia.

⁴ *Brevius*,

⁵ Definita solo Welcom Italia da qui in avanti.



- accordo di riservatezza con Welcome Italia (maggio 2013⁶);
 - lettera di intenti, con oggetto “possibile investimento in Welcome Italia S.p.a.” sottoscritta da Edrip da una parte, e dagli aspiranti venditori dall'altra (6-10 ottobre 2013⁷). A detta dell'attore, la lettera di intenti potrebbe addirittura integrare gli estremi di una puntuazione, in ragione dell'accuratezza e specificità delle previsioni relative all'operazione;
 - *due diligence* ‘preacquisitiva’ durata tre mesi (da settembre a dicembre 2013);
 - bozza del “*contratto di vendita e opzione*” avente ad oggetto le n. 393.718 azioni di Welcome, pari al 22,5% del capitale sociale di quest'ultima;
 - bozza del nuovo statuto sociale;
 - bozza del nuovo “*accordo parasociale*”;
 - fissazione della data del 19 dicembre prima e del 29 dicembre poi per la conclusione del contratto di cessione ed opzione dinanzi al notaio;
 - plurime modifiche delle bozze del contratto e dell'accordo parasociale intervenute nei giorni antecedenti la data fissata per il perfezionamento del contratto, dopo numerose *call conference* tra le parti;
 - conferenza telefonica del 23 dicembre 2013 in cui si sigilla definitivamente il contenuto degli accordi⁸;
 - invio dell' “*execution copy*” del contratto di vendita e opzione e del nuovo accordo parasociale in data 26 dicembre;
- il 27 dicembre 2013 Stefano comunicava il proprio ripensamento sull'operazione, interrompendo le trattative.

Parte attrice, ritenendo assolutamente ingiustificata l'interruzione della trattativa, in ragione dello stadio prossimo alla definizione a cui erano giunte le intese, ritiene integrata la responsabilità precontrattuale in capo ai convenuti e lamenta un danno, in particolare:

⁶ doc. 2 delle attrici.

⁷ doc. 3 delle attrici.

⁸ doc. 12 delle attrici.



- ≈ danno emergente, rappresentato dalle spese inutilmente sostenute negli otto mesi di trattativa ed ammontante ad euro 782.909,56; le attrici chiedono anche il ristoro dei costi interni, riunioni e trasferte effettuate, poiché il lavoro è stato svolto da un apposito gruppo di lavoro interno per circa 100 ore, stimati in 40.000,00 euro in base al costo orario.
- ≈ quanto alla perdita di chance, le attrici deducono d'essere state distolte dal perseguimento di ulteriori occasioni di guadagno, sottolineando che Edrip è impresa istituzionalmente specializzata negli investimenti nella piccola-media impresa.

I convenuti si sono regolarmente costituiti in giudizio, contrastando in fatto e diritto la pretesa attorea ed eccependo:

in fatto

- che le trattative hanno avuto una vertiginosa accelerazione soltanto per impulso e volontà unilaterale degli attori;
- che non corrisponde al vero che la conferenza telefonica del 23 dicembre avesse la finalità di sigillare gli accordi;
- che la data del 27 dicembre 2013 che, in tesi attorea, sarebbe stata concordata ai fini della conclusione del contratto di cessione, era una data mobile, suscettibile di essere posticipata o addirittura disdetta se fossero occorsi nuovi confronti tra le parti. I convenuti, al riguardo, allegano di avere prontamente comunicato a Mast Capital la precocità dell'appuntamento dinanzi al notaio, in ragione del fatto che le parti non avevano ancora proceduto alla definizione degli accordi. A detta dei convenuti sarebbe stata la stessa Mast Capital ad insistere nella fissazione dell'appuntamento, con la possibilità in ogni caso di modificare o disdire l'incontro.

in diritto

- che non vi sarebbero i presupposti della responsabilità precontrattuale in quanto le trattative non sarebbero state interrotte dai convenuti, bensì dagli



stessi attori. In data 27 dicembre, infatti, S. si sarebbe semplicemente limitato a chiedere altro tempo ai fini di una più ponderata valutazione delle proposte e sarebbero stati gli attori ad interrompere le trattative dopo la ricezione di una mail del del 10 gennaio 2014, in cui quest'ultimo comunicava i punti sui i quali intendeva trovare l'accordo;

- che il comportamento dei convenuti sarebbe stato sempre rispettoso dei principi di buona fede e correttezza;
- che le richieste risarcitorie sarebbero del tutto infondate, in virtù della previsione contenuta nell'art. 9 della Lettera di Intenti, che prescrive: *“ciascuna parte delle presente lettera di intenti terrà a proprio carico tutte le spese e i costi affrontati o da affrontare in relazione alla negoziazione dei Contratti o comunque connesse alla presente lettera di intenti, comprese – senza esclusione delle altre – le spese di assistenza professionale e legale, nonché quelle che si rendessero eventualmente ancora necessarie per dare esecuzione alle disposizioni contenute nella seconda parte della stessa* Secondo i convenuti la predetta disposizione dovrebbe essere interpretata nel senso di escludere sempre, quindi anche nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, che una parte possa accollare i propri costi all'altra, pena la violazione del principio di cui all'art. 1367 c.c. Secondo i convenuti la volontà delle parti era proprio quella di sancire la massima libertà di negoziazione, senza timori e vincoli che potessero inficiare la stessa;
- la mancanza di nesso causale tra le fatture poste a fondamento della richiesta risarcitoria e la condotta dei convenuti;
- nullità parziale citazione per violazione art. 163 n. 3 e 4 cpc.

Nelle memorie intermedie gli attori ribadiscono la definitività raggiunta dagli accordi a seguito della conferenza telefonica del 23 dicembre, la quale avrebbe sigillato la volontà negoziale delle parti⁹ e sottolineano nuovamente che il 27 dicembre era la data concordata per sottoscrizione degli accordi raggiunti. Contestano recisamente

⁹ docc. 13-15 delle attrici.



di avere interrotto le trattative a seguito della mail del sig. _____ datata 10 gennaio 2014 ed evidenziano piuttosto come la predetta mail altro non era che una nuova proposta di trattativa negoziale.

Contestano inoltre l'interpretazione dell'art. 9 della lettera di intenti operata dai convenuti ed evidenziano come sia proprio l'art. 12.1 a mantenere a carico delle parti – pur in presenza dell'art. 9 – “*gli obblighi e le responsabilità di cui all'articolo 1337 codice civile*”.

I convenuti contestano in ogni caso la pertinenza dei costi e delle voci di perdita di *chance*.

La domanda va accolta.

La responsabilità precontrattuale dei convenuti.

Non è fuori luogo rammentare che qualora i contatti intercorsi tra due soggetti non siano tali da determinare la conclusione del contratto, le trattative interrotte possono ingenerare responsabilità *ex art. 1337c.c.*

È però necessario, perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale,

- che tra le parti siano in corso trattative;
- che le trattative siano giunte ad uno stadio tale da far sorgere, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
- che la parte alla quale si addebita la responsabilità, interrompa le trattative senza un giustificato motivo;
- che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto¹⁰.

In ogni caso, va ricordato che la responsabilità precontrattuale *ex art. 1337 c.c.* deriva, oltre che dall'ingiustificata rottura delle trattative, anche dalla violazione

¹⁰ v. per tutte, Cass. n. 7545 del 2016; n. 7768 del 2007.



dell'obbligo di lealtà reciproca, il quale comporta innanzitutto un dovere di completezza informativa circa la reale intenzione di concludere il contratto.

Va rilevato che le trattative per la cessione delle partecipazioni di Welcome Italia si sono protratte in un lungo arco temporale, che ha avuto inizio nel maggio 2013, e si sono articolate secondo le modalità descritte dalla parte attrice, che non sono state contestate dai convenuti riguardo agli accadimenti meramente storici e materiali.

Pare al Tribunale dirimente mettere in evidenza alcune condotte dei convenuti che fanno propendere per l'avvenuta insorgenza di un contesto fattuale e comportamentale idoneo, in senso oggettivo, ad ingenerare nelle parti attrici il ragionevole affidamento nella conclusione del contratto.

Risulta dalle comunicazioni scambiate tra le parti a ridosso della data fissata per la stipula del contratto avanti al notaio, che il rifiuto è stato improvviso e non congruamente motivato, effettivamente manifestato come 'fulmine a ciel sereno' il giorno stesso dell'incontro programmato, peraltro a seguito di un frenetico susseguirsi di incontri e comunicazioni nel mese di dicembre 2013.

Ciò si desume dai contenuti delle bozze contrattuali circolate nel mese di dicembre 2013 prima dell'appuntamento fissato dal notaio per il giorno 27.

Sembra dirimente al Collegio mettere in evidenza i seguenti dati che valgono a dare adeguata dimostrazione dello stadio avanzato delle negoziazioni, tale da procurare fiducia nella conclusione del contratto, in un soggetto diligente e dotato di ragionevole percezione del corso ordinario degli eventi:

⇒ in data 12 dicembre 2013, il sig. _____ aveva manifestato piena soddisfazione per la fase che le trattative avevano raggiunto fino a quel momento; si veda la comunicazione di posta elettronica in cui ebbe a dichiarare "vado a letto contento"¹¹

⇒ il sig. _____ è intervenuto personalmente per superare alcune difficoltà di tempistica insorte in relazione alla posizione della socia venditrice Finedil, che ebbe a chiedere lo spostamento del termine per l'esecuzione del contratto in ragione della

¹¹ doc. 29.1 delle attrici.



presentazione – da parte sua - di un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 l.f.¹²

⇒ nel corso dell'assemblea dei soci di _____ del 18 dicembre 2013, il presidente Giovanni _____ ebbe ad illustrare ai soci l'operazione in corso, compresa l'adozione di un nuovo statuto sociale, con la specificazione delle modifiche rispetto a quello in vigore, e l'adesione al nuovo patto parasociale, oltre alle motivazioni di carattere economico, finanziario e strategico sottese all'operazione in parola;

⇒ non è contestato che in data 18 dicembre 2013 si sono dimessi i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Welcome Italia in ottemperanza agli accordi; che il giorno seguente il presidente del Cda ha convocato l'assemblea dei soci in quello stesso giorno, per la sottoscrizione e l'esecuzione degli accordi, per deliberare sulle varie modifiche dello statuto sociale conseguenti all'operazione, e per la nomina dei nuovi organi sociali;

⇒ il successivo 20 dicembre le mogli dei fratelli _____ hanno autorizzato la vendita, in ragione del regime di comunione legale;¹³

⇒ ancora il 23 dicembre si è tenuta una conferenza telefonica, documentata dalle successive comunicazioni di posta elettronica inviate dalle parti attrici, in cui si ricapitolano le intese intervenute.

A seguito di tali avvenimenti, è intervenuta la rottura delle trattative, come detto, il giorno stesso quello fissato nello studio del notaio per la stipulazione dei contratti (27 dicembre 2013).

Nella missiva del 10 gennaio 2014, la parte _____ ha dedotto d'aver inteso formulare una controproposta, aggiungendo testualmente *“Impegnato nella conduzione dell'azienda e complice il desiderio di assecondare gli interessi di Finedil, ho tuttavia tardato a valutare pienamente la portata della vostra proposta e per questo vi chiedo di perdonarmi. In generale, ritengo che l'operazione, così come impostata, non sia in grado di equilibrare le componenti economiche con quelle degli impegni di*

¹² doc. 19 delle attrici in cui vi è traccia del rammarico di S. _____ L'intervento di quest'ultimo per superare le criticità della posizione Finedil non sembra contestato.

¹³ v. tra gli altri il doc. 14, pagg. 22-23 delle attrici. La circostanza non è stata contestata.

governance. Per questo mi sono permesso di formulare sinteticamente la bozza di proposta allegata, in forma di promemoria, che sottopongo alla vostra attenzione”.

Una simile controproposta, che si palesa effettivamente inaspettata rispetto alla descritta traccia documentale della fase conclusiva delle negoziazioni intercorse, ha provocato la rottura delle trattative, palesemente riconducibile all’iniziativa della parte convenuta¹⁴. Il tenore delle dichiarazioni del sig. appena ricordate acquista valenza confessoria sul fatto che egli, tardando nel fare rilevare eventuali obiezioni, abbia lasciato che le controparti della trattativa maturassero la certezza sul buon fine dell’affare.

Non sembra condivisibile l’assunto di parte convenuta secondo cui le trattative non potevano dirsi in fase conclusiva. Sostiene infatti che le mail di fine dicembre contenenti le bozze dei testi contrattuali erano state redatte solamente dalle parti attrici, e che queste ultime avrebbero ‘inondato’ i convenuti di bozze contrattuali senza consentire adeguata riflessione.

La tesi non convince. Nelle comunicazioni in parola si legge che la versione della bozza contrattuale inviata in allegato è il risultato delle intese verbali appena raggiunte. Vi è da credere che ciò risponda ai reali accadimenti, dato che – è pacifico – nessuna immediata reazione vi è stata da parte dei convenuti.

Ancora, le parti convenute sostengono che la data fissata avanti al notaio era di carattere ‘mobile’ e suscettibile di rinvio, sicché non si potrebbe parlare di fase conclusiva delle trattative. Va ribadito, anche a questo proposito, che sarebbe stato onere dei convenuti, secondo il principio di buona fede ex art. 1337 cc, dare immediata notizia alle controparti dei propri ripensamenti o delle ulteriori modifiche

¹⁴ Non pare rilevante, infatti, che la cessazione della negoziazione sia dovuta all’improvvisa e immotivata controproposta, posto che tale ultima condotta pare idonea, ad avviso del Tribunale, a legittimare il rifiuto delle attrici a coltivare ulteriori trattative. La prospettazione delle attrici sul punto non pare tardiva, poiché la comunicazione del 10 gennaio 2014 è stata prodotta fin dalla citazione e indicata come riprova dell’interruzione del negoziato.



da apportare alle bozze contrattuali, senza attendere la data già fissata per la firma davanti al notaio¹⁵.

In altre parole, la controproposta avanzata in data 10 gennaio 2014 avrebbe potuto essere formulata, secondo buona fede, in data antecedente, e ben prima che le intese raggiunte sulle versioni del testo contrattuale, e sulle attività propedeutiche agli accordi, ingenerasse nelle parti attrici il convincimento sull'esito positivo dell'affare.

Rimane inspiegabile – stando alle risultanze documentali - la condotta dei convenuti che hanno lasciato evolvere le trattative sino a un punto di sostanziale coincidenza degli impegni richiesti ed offerti, senza adeguatamente e tempestivamente informare le altre parti delle ragioni che le facevano propendere per non prestare più il proprio consenso.

Le parti convenute hanno dunque tenuto una condotta, nella fase finale delle trattative, pienamente valutabile sotto il profilo del rispetto degli obblighi di buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, che deve presiedere alla fase genetica del contratto ex art. 1337 c.c.

Secondo il costante orientamento della Cassazione, *“Per la sussistenza della responsabilità precontrattuale, a norma dell'art. 1337 cod. civ., l'obbligo della buona fede nelle trattative deve essere inteso in senso oggettivo, sicché non è necessario un particolare comportamento soggettivo di malafede, ma è sufficiente anche il comportamento non intenzionale o meramente colposo della parte che senza giusto motivo ha interrotto le trattative, eludendo così le aspettative di controparte che confidando nella conclusione del contratto, è stata indotta a sostenere spese o abbia rinunciato ad occasioni più favorevoli”*¹⁶.

Neppure può essere valorizzato, a favore dei convenuti, il contenuto della clausola n. 9 della lettera di intenti¹⁷, secondo cui gli esborsi effettuati nel corso delle trattative

¹⁵ Si noti, *ad abundantiam*, che la recente pronuncia di legittimità n. 14188 del 2016 riconduce, in senso condivisibile, i doveri ex art. 1337 cc all'alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1173 cc.

¹⁶ Cass. n. 2525 del 2006; n. 11394 del 1997.

¹⁷ v. supra.



sono sopportati dalle parti che li hanno sostenuti. La disposizione pattizia pare interpretabile pianamente con riferimento al risultato fisiologico delle trattative. Nulla invece autorizza l'interprete a ravvisare in tale clausola l'accettazione dei pregiudizi derivanti dalla violazione del principio di buona fede anche solo oggettiva, soprattutto tenuto conto del contenuto del successivo art. 12 che espressamente richiama i doveri ex art. 1337 cc.

Va dunque affermata la violazione, da parte dei convenuti, dei doveri di solidarietà sociale e della buona fede contrattuale, che costituiscono fonte di obblighi risarcitori nei confronti delle parti attrici.

Il danno.

Le attrici hanno chiesto il ristoro dell'interesse negativo, ossia

- a) delle spese sostenute nel corso delle trattative ingiustificatamente interrotte,
 - b) e del pregiudizio derivante dalla perdita di occasioni alternative,
- e ciò in armonia con il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale.

In relazione al risarcimento sub a), le attrici hanno in particolare chiesto le seguenti voci di danno:

a.a) le somme dovute alla società Mast Capital - in parte gravanti su Edrip ed in parte su Winch Italia - per attività di consulenza nell'ambito dell'operazione di cui si discute, segnatamente concernenti la strutturazione dell'operazione sotto il profilo tecnico finanziario, e le fitte negoziazioni per ben otto mesi, ossia dai primi contatti fino alla rottura delle trattative.

In proposito, rileva il Collegio che - alla stregua delle stesse prospettazioni delle attrici - emerge che queste e Mast Capital erano legate da un contratto di prestazione di servizi avente carattere continuativo, e non riferito esclusivamente all'affare Welcom Italia. Ebbene, in mancanza della produzione del contratto sui servizi di consulenza, dell'indicazione di prova orale in ordine all'assetto degli accordi vigenti tra le parti, occorre presumere che le attrici, in forza di tale rapporto di prestazione di servizi abbiano sostenuto costi di carattere fisso che sarebbero stati comunque affrontati, e dunque anche per affari a cui le attrici si sarebbero dedicate



in via alternativa, sicché il danno in parola finisce per coincidere con quello ristorabile sotto il profilo della perdita di *chance*¹⁸.

a.b) Identici rilievi vanno compiuti per i costi fissi di carattere interno relativi alla retribuzione del personale, pure congruamente stimati in ragione del costo orario in € 40.000,00, di cui al prospetto sub doc. 22, poiché il lavoro è stato svolto da un apposito *team* interno per circa 100 ore. Anche detti importi sono ristorabili sotto il profilo della perdita di *chance*.

a.c) Risultano poi agli atti alcune fatture riguardanti gli aspetti contabili, tributari, commerciali e strategici della due diligence, emesse da NDA Advisor, dallo Studio Lo Maglio Colnago Giacosa e Magnoni, e di Antares, rispettivamente per complessivi € 52.130,90 – 8.436,68 – 59.987,00 (= 120.554,58), di cui € 74.060,16 gravanti su Edrip e € 46.494,12 sostenute da Winch Italia¹⁹;

a.d) emergono inoltre ulteriori spese per € 125.340,71 nei confronti dello studio NCTM per consulenze legali relativi alla due diligence e alla predisposizione delle bozze dei testi contrattuali e la gestione della negoziazione successiva, di cui € 76.707,61 gravanti su Edrip e € 48.633,10 sostenute da Winch Italia;

a.e) ed ancora, costi per le attività del notaio lussemburghese e per le attività propedeutiche all'operazione riguardanti il veicolo d'investimento WIH2, e attinenti alla predisposizione da parte di FPS Audit del report sull'emissione di obbligazioni convertibili in azioni privilegiate della società, come richieste dalla legge applicabile al veicolo d'investimento, e le attività svolte da Alterdomus e Linklaters in ordine all'accordo di sottoscrizione di dette obbligazioni; gli esborsi sono gravati su Winch Italia 2²⁰. Le spese sono state sostenute da WIH2 (v. intestazione fatture) per € 29.826,30.

Per concludere sul danno da esborsi, alle attrici spettano le somme di seguito specificate:

- € 150.767,71 per Edrip

¹⁸ si veda più oltre.

¹⁹ docc. 21.5 e 27.5 delle attrici.

²⁰ v. docc. 21.6-27.6-29.2-29.3-29.4-31 delle attrici.



- € 95.127,22 per Winch Italia
- € 29.826,30 per WIH2

che vanno così maggiorate per rivalutazione e interessi secondo I criteri dettati dai giudici di legittimità²¹:

- € 155.000,00 per Edrip
- € 98.000,00 per Winch Italia
- € 30.800,00 per WIH2,

somme da intendersi dunque comprensive di ogni pregiudizio di carattere patrimoniale subito dalle attrici - per il titolo in esame (esborsi) - fino alla data odierna.

Rileva il Tribunale, in relazione ai punti da a.c) ad a.e), che a fronte dell'eccezione dei convenuti sulla prova dell'avvenuto pagamento, le attrici con le memorie intermedie hanno fatto produzione di documenti attestanti i versamenti. Va comunque osservato che costituisce pregiudizio per le attrici il solo fatto di avere assunto le obbligazioni di pagamento di cui si discute, sicché detti debiti, ove si potessero ritenere non ancora saldati, comportano indubbiamente un onere economico a cui esse sono tenute a far fronte. La tesi è condivisa anche dai giudici di legittimità, secondo i quali *"In tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il "vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare"*²².

a.f) In ordine alla perdita di chance, deve effettivamente concludersi in via presuntiva che le attrici nella loro veste di operatori professionali - e segnatamente Edrip, che incontestatamente è impresa istituzionalmente specializzata negli investimenti nella piccola-media impresa - abbiano perduto occasioni per affari alternativi nel tempo

²¹ v. Cass. n. 1712 del 1995.

²² Cass. n. 4718 del 2016; n. 22826 del 2010.

occorrente a coltivare la trattativa rotta, improvvisamente e ingiustificatamente, il giorno della firma dei contratti per l'acquisto delle partecipazioni in Welcome Italia.

Secondo quanto anticipato ai punti a.a) e a.b), il Tribunale reputa di poter determinare detto pregiudizio in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cc.

Dovendosi applicare un criterio logico e non arbitrario, pare che il danno da perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale possa essere, nel caso di specie, individuato in una somma corrispondente a una quota dei costi fissi dedotti dalla parte attrice relativamente a Mast Capital, e nei costi fissi interni di Edrip. Tali costi, va ribadito, sarebbero stati verosimilmente impiegati in alternative negoziazioni. Il danno da perdita di *chances* va dunque indicato nella somma di € 150.000,00 per ciascuna delle parti Edrip e Winch Italia. Anche in questo caso la somma indicata per il titolo in esame (perdita di occasioni di investimento alternativo) è comprensiva di ogni pregiudizio di carattere patrimoniale fino alla data attuale.

In conclusione, ritiene il Tribunale che il complessivo pregiudizio sostenuto dalle parti attrici può essere determinato nelle rispettive somme di seguito indicate, comprensive di ogni pregiudizio di carattere patrimoniale - inclusi gli interessi - sofferto dalle attrici fino alla data attuale:

- per Edrip - € 305.000,00;
- per Winch Italia - 248.000,00;
- per Winch Italy Holdings 2 SA - 30.800,00.

I convenuti in solido vanno dunque condannati al pagamento, in favore delle attrici, degli importi per ciascuna ora indicati. Sulle somme così determinate correranno interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo all'attività svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

- 1.** condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore delle attrici, delle seguenti

somme:

- Edrip - € 305.000,00;
- Winch Italia - 248.000,00;
- Winch Italy Holdings 2 SA - 30.800,00,

oltre a interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;

2. condanna altresì i convenuti in solido a rimborsare alle attrici le spese di lite, che si liquidano in € 35.000,00 per compenso d'avvocato ed in € 2.960,00 per spese, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.

Milano, 20 aprile 2017.

Il Giudice estensore
Marianna Galioto

Il Presidente
Elena Riva Crugnola

IL CASO.it

